

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019.

Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

Art. 2 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

Art. 3 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

Art. 4 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

Art. 5 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

Art. 6 Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

Art. 7 Modifica al titolo dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 2 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima) è aggiunta la seguente:

“d bis) sostegno con borse di studio o altre provvidenze economiche dei corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.”.

Art. 2 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il numero 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:
“3) spese per la produzione e stampa di materiale informativo di promozione dell'Associazione;”;
 - b) al numero 2) della lettera c), le parole: “spese per l'acquisto e la produzione di materiale informativo e divulgativo, anche audiovisivo e librario e altre spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa;” sono soppresse;
 - c) dopo il numero 2) della lettera c) è inserito il seguente:
“2 bis) spese per l'acquisto e la produzione di periodici, pubblicazioni, bollettini, materiale divulgativo, anche audiovisivo e librario e altre spese promozionali e pubblicitarie. Nel caso in cui,

durante l'esercizio di riferimento, vi siano pubblicazioni per cui si ottengano contributi pubblici statali per l'editoria, non quantificabili al momento della domanda di contributo regionale, il corrispondente importo può essere utilizzato, previa comunicazione al Servizio, per altre spese ammissibili comprese nel programma annuale presentato;"

d) al numero 3) della lettera c), le parole: "5 (cinque) per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

Art. 3 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo, i soggetti beneficiari presentano, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa previsto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2, una relazione illustrativa delle attività realizzate nell'ambito di ogni progetto specifico ed i risultati raggiunti.";
 - b) al comma 8, le parole: "5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "e 5".

Art. 4 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019, le parole: "dell'art. 6, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "degli art. 5, comma 2, lettera a), e art. 6, commi 1 e 2,".

Art. 5 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

Art. 6 Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per il contributo relativo all'anno 2020, al fine di sostenere i soggetti beneficiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono ammesse a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, in deroga all'articolo 11, comma 7.".

Art. 7 Modifica al titolo dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al titolo dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione n. 2/2019, le parole: "(art. 7, comma 1)" sono sostituite dalle seguenti: "(art. 6, comma 3)".

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE